

COMUNE DI BARRAFRANCA
Prov. di Enna

REGOLAMENTO
PER LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 14/01/2000

ed integrazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2016)

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è volto a disciplinare la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli Consiglieri, delle proprie attribuzioni.

Art. 2

Entrata in carica dei Consiglieri

All'atto della proclamazione i candidati eletti Consiglieri comunali entrano immediatamente in carica. Il Consiglio Comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo intervenuta la convalida degli eletti ai sensi di Legge.

Art. 3

Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni

La prima adunanza dopo le elezioni è presieduta dal Consigliere più anziano tra i presenti. Il Consigliere anziano è quello previsto dalla l.r. 26.08.92, n.7. A parità di preferenze individuali, prevale l'età.

CAPO II DELLE CONVOCAZIONI

Art. 4

Luogo delle adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala del Palazzo municipale. Tuttavia, il Sindaco, quando ricorrano particolari motivi, può determinare, con apposita ordinanza, un diverso luogo di riunioni, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. Nei giorni di seduta sarà esposta nel Palazzo comunale la Bandiera nazionale.

Art. 5

Data delle adunanze

Appartiene al Presidente di fissare il giorno per la convocazione del Consiglio Comunale. La riunione del Consiglio deve, comunque, aver luogo entro venti (20) giorni dalla richiesta del Sindaco o dalla data di presentazione della domanda da parte dei Consiglieri, salvo i casi di urgenza. In tutti i casi, il Presidente deve partecipare al Prefetto e all'Organo regionale di controllo il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.

Art. 6

Ordine del giorno delle adunanze

L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale è compilato dal Presidente. Hanno precedenza le proposte dell'Autorità governativa e Regionale, poi quelle del Presidente e, infine, quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione. Le interrogazioni e le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo la precedenza di presentazione. All'ordine del giorno diramato possono essere aggiunti altri argomenti, fermo restando l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al successivo art.10.

Art. 7

Convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio di ciascun Consigliere. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna. Il Consigliere comunale ha l'onere di eleggere il domicilio nel Comune ai fini della notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'Organo cui deve essere l'iniziativa della convocazione (vedasi precedente art.6);
- b. il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
- c. la menzione dell'urgenza ove ricorra il caso;
- d. l'elenco degli oggetti da trattare, prima devono essere elencati quelli da trattarsi in seduta pubblica, dopo, e con espressa menzione, quelli da trattarsi in seduta segreta;
- e. la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 8

Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nel caso di convocazione d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima, salva la facoltà del Consiglio Comunale di rinviare ogni deliberazione al giorno successivo.

Art. 9

Pubblicazione all'Albo degli avvisi di convocazione

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 10

Deposito consultazione atti

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'o.d.g. e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza. I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari perchè l'argomento possa essere esaminato.

**CAPO III
DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE**

Art. 11

Presidenza delle sedute

Salvo le eccezioni previste dalla legge, il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta al Vice Presidente. Qualora manchi anche il Vice Presidente, la Presidenza spetta al Consigliere più anziano fra i presenti. L'anzianità, fra gli eletti, è determinata in base ai criteri indicati nel secondo comma dell'Art.3 del presente Regolamento.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi

a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 13

Funzioni di Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario comunale. In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice Segretario. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi Membri a svolgere le funzioni di Segretario solo nella ipotesi di astensione obbligatoria del Segretario comunale che assiste alla seduta. L'esclusione del Segretario comunale è di diritto, quando egli si trova a svolgere le funzioni di Segretario solo nella ipotesi di astensione obbligatoria del Segretario comunale che assiste alla seduta. L'esclusione del Segretario comunale è di diritto, quando egli si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio comunale.

Art. 14

Attribuzioni del Segretario

Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, tanto pubbliche che segrete, ne dà lettura all'Assemblea, fa l'appello nominale, concorre a regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del Presidente.

Art. 15

Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi seguenti:

- a. quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- b. quando si tratta di deliberare su questioni concernenti persone, cioè di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti o demeriti etc. di persone;
- c. quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla Legge.

Art. 16

Apertura dell'adunanza

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario per accertarne il numero legale.

Art. 17

Numero legale

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Il ricorso all'utilizzazione dell'ora di sospensione della seduta può essere esercitata soltanto una volta. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità. Nella seduta di prosecuzione, non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'o.d.g.

Art. 18

Verifica del numero legale

Il Presidente, durante la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più Consiglieri. Prima, però, di ogni votazione, deve essere accertata la presenza dei Consiglieri nel numero legale prescritto dalla Legge.

Art. 19

Nomina degli scrutatori

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Egli accerta e proclama l'esito delle votazioni, assistito da tre scrutatori scelti dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti, su sua proposta. La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Art. 20

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni. Quando non vengano fatte osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano a norma del successivo Art. 26. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. Ogni eventuale rettifica deve essere sottoposta a votazione ed inserita a verbale della seduta in corso. Il Consiglio comunale può dare per letto il processo verbale, quando questo sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta.

Art. 21

Comunicazioni del Presidente

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio Comunale, senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare. Sulle medesime ciascun Consigliere può fare osservazioni, raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno della adunanza successiva.

Art. 22

Argomenti ammessi alla trattazione

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 23

Ordine di trattazione degli argomenti.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi Consigliere, il Consiglio può in qualunque momento decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione, restando però sempre assicurata la precedenza alle proposte dell'Autorità governativa e regionale. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente o anche all'altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza, a norma del secondo comma dell'articolo 10 del presente Regolamento. Qualora, poi, la maggioranza dei Consiglieri non riconosca i motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova convocazione, da avvenire con l'osservanza dei termini normali fissati dalla legge.

Art. 24

Pubblicità o segretezza delle votazioni

I Consiglieri votano per alzata di mano, per alzata o seduta per appello nominale. Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Il voto per alzata di mano o per alzata o seduta è soggetto a controprova, se v'è chi lo chieda prima della proclamazione. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che la richiedano almeno tre Consiglieri. In tal caso, dopo che il Presidente ha indicato il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti e il Presidente ne proclama l'esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate conservate nell'archivio comunale.

Art. 25

Validità delle deliberazioni

Salvo i casi nei quali la Legge prescriva un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne accerta e proclama l'esito. Non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti. Nessuna proposta che sia stata respinta sarà ripresentata a meno che abbia riportato un egual numero di voti favorevoli e contrari o che, richiedendosi una maggioranza qualificata, questa non sia stata raggiunta, oppure che si tratti di adempimento di legge. In tali casi la proposta sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 26

Processo verbale delle adunanze

Di ogni adunanza è esteso dal Segretario comunale il processo verbale che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Esso verrà letto al Consiglio Comunale nella successiva adunanza e sarà approvato nei modi indicati al precedente articolo 22. Il processo verbale deve contenere, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore. Ogni Consigliere ha, però, diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di presentarlo per iscritto. Nel verbale devono essere indicati:

- a. il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- b. il numero dei Consiglieri votanti;
- c. il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate, etc.
- d. il nominativo degli scrutatori.

Ogni Consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

**CAPO IV
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE**

Art. 27

Poteri del Presidente

Il Presidente dell'adunanza, per l'esercizio delle sue attribuzioni previste dal precedente articolo 14, è investito di poteri discrezionali. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto e all'organo regionale di controllo. Può, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, facendone, di tale ordine, menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione. Analogamente disporrà per l'arresto, facendone menzione nel processo verbale, di chiunque usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi Membri o resista agli ordini del Presidente. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel presente Regolamento, il Presidente lo richiama, ammonendolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

Art. 28

Disciplina dei Consiglieri

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà. Ogni parola o frase sconveniente dà luogo ad immediato richiamo all'ordine da parte del Presidente. Se il Consigliere persiste o non dà accettabile spiegazione, deve essergli interdetta la parola ed il Consiglio potrà infliggergli un voto di biasimo. Sono pure vietati: ogni spiegazione in forma di dialogo ed ogni diretta interrogazione tra Consiglieri. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno.

Art. 29

Tumulto nell'aula

Qualora sorga tumulto nell'aula e riescono vani i richiami del Presidente è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio Comunale è convocato a domicilio, nelle forme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 30

Disciplina del pubblico

Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nella parte della sala ove siedono i Consiglieri. Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata. Esso deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione. In caso di disordine, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel terzo comma del precedente Art. 29. Ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine, o il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente sospenderà la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi che questa prosegua senza la presenza del pubblico, a mente della lettera a) dell'Art. 17 del presente Regolamento.

Art. 30 bis

Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto. Nella sala del Consiglio è riservato apposito spazio per la stampa. Oltre al Segretario ed ai dipendenti comunali addetti al servizio, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza a determinati dirigenti e funzionari, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale, per il tempo necessario. Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più Consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal Consigliere.

Art. 31

Polizia nella sala delle adunanze

Per il servizio di polizia nell'aula, il Presidente si avvale delle guardie comunali. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 31 bis

Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari ed il divieto di dialogare si applica sia nello spazio riservato al pubblico ed alla stampa, sia nello spazio riservato ai Consiglieri. In caso di violazione del divieto di cui al superiore comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 30 del presente Regolamento, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

CAPO V DELLA DISCUSSIONE SUI SINGOLI ARGOMENTI

Art. 32

Discussione delle proposte

Su ciascun argomento, la discussione è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore del ramo o del Consigliere proponente o del relatore speciale. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste, salvo l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari. Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Il Consigliere che ha ottenuto la parola può cedere il suo turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

Art. 33

Mozione d'ordine

Per "mozione d'ordine" si intende un richiamo al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente chiamerà il Consiglio Comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.

Art. 34

Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa consista: il Presidente, ove ne ravvisi la sussistenza, concederà la parola al richiedente, altrimenti la negherà. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 35

Posto degli oratori

Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti all'assemblea o al Presidente. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.

Art. 36

Diritto degli oratori - Limiti della discussione

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al Regolamento o all'argomento. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione. Se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso di una stessa discussione, se non per mozione d'ordine o per fatto personale o per dichiarazione di voto. Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei loro discorsi.

Art. 37

Questioni pregiudiziali e sospensive

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun Consigliere può proporre questione pregiudiziale, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della

discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima. Nella discussione sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un Consigliere a favore e uno contro la proposta. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio non si sia pronunciato su di esso. Nel caso che la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 38

Proposte dei Consiglieri durante la discussione

Ciascun Consigliere ha diritto, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare o respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte. Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, schemi di deliberazione, emendamenti. Tuttavia, possono anche essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del Consiglio. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri.

Art. 39

Dichiarazione di inammissibilità

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all'oggetto della discussione o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 40

Chiusura della discussione

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. La chiusura della discussione, può altresì, essere richiesta da almeno tre Consiglieri: in tal caso, il Presidente la mette in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno. Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici chiarimenti di voto. Per tali chiarimenti non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

Art. 41

Ordine delle votazioni

Su ogni argomento la votazione avviene nell'ordine seguente:

1. emendamenti o ordini del giorno soppressivi;
2. emendamenti o ordini del giorno modificativi;
3. emendamenti o ordini del giorno aggiuntivi;
4. singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli e la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri;
5. provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Art. 42

Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge o del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

CAPO VI DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 43

Diritto di iniziativa dei Consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni. A tal fine e dietro autorizzazione scritta del Sindaco, può consultare atti o documenti degli uffici e dell'archivio comunali. L'autorizzazione alla consegna e alla visione di taluni atti o documenti può essere negata quando consti per certo che la richiesta è fatta per scopi diversi da quelli per cui sarebbe legittima o quando si tratti di documenti riservati o la cui conoscenza possa recare pregiudizio agli interessi del Comune. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunali. Non sono ammesse interrogazioni e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Art. 44

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco, alla Giunta o al Presidente, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. L'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute consiliari e la risposta va verbalizzata per intero, a richiesta dell'interrogante, ad esse deve essere data risposta entro quindici giorni dalla presentazione.

Art. 45

Svolgimento delle interrogazioni con risposta orale

L'interrogazione viene esposta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno. Le dichiarazioni del Presidente, del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarazione se sia soddisfatto o meno. Il tempo concesso all'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno non può eccedere i cinque minuti. Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo di essi o in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari. Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza, l'interrogazione viene dichiarata decaduta. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 46

Limite per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare, di norma, più di un'ora per seduta. Entro il limite di tempo suddetto, nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle in precedenza presentate dagli altri consiglieri.

Art. 47

Mozione

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad incitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sopra un determinato argomento e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Se all'adunanza non si trova presente chi ha presentato la mozione la stessa viene dichiarata decaduta, dopo due sedute consecutive.

Art. 48

Svolgimento della discussione sulle mozioni

Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 44 del presente regolamento. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche le interrogazioni, si svolge ugualmente una unica discussione, però agli interroganti è concesso illustrare la loro interrogazione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 48 bis

Le mozioni e le interrogazioni che vengono dichiarati decadute possono essere ripresentate nella successiva convocazione del Consiglio comunale.

Art. 49

Presa visione delle deliberazioni di Giunta

I Consiglieri comunali hanno facoltà, senza recare pregiudizio al normale lavoro degli uffici, di prendere visione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta e dei relativi atti, tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Art. 50

Gruppi consiliari e capigruppo

I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi formati da almeno tre componenti e designano il proprio capogruppo, dandone formale comunicazione scritta al Presidente il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al Consiglio. In mancanza, sarà considerato tale il Consigliere più anziano del gruppo a mente del 2° comma dell'art.3 del presente Regolamento. Possono, comunque, costituirsi in gruppi i Consiglieri eletti in numero inferiore, qualora espressi da liste presentatesi autonomamente alle ultime elezioni amministrative o qualora facciano riferimento a gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o regionale. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso dal proprio, deve darne comunicazione scritta al Presidente. I Capigruppo possono essere convocati dal Presidente per eventuali comunicazioni ed accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

CAPO VI bis

QUESTION TIME

Art. 50 bis

Definizione del "Question Time"

Il "Question Time" consiste nella convocazione, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di una seduta speciale in cui sono presenti il Sindaco e gli Assessori interrogati al fine di dibattere problematiche inerenti l'attività politico – amministrativa dell'organo della Città, nonché argomenti di elevato interesse sociale ed economico, connotati da urgenza o particolare attualità politica.

Il "Question Time" si articola nel modo seguente:

- invito del Presidente del Consiglio all'esposizione dell'interrogante;
- esposizione dell'interrogazione da parte del Consigliere per una durata di dieci minuti;
- risposta dell'amministratore interrogato per una durata di dieci minuti;
- replica del Consigliere Comunale per la durata di dieci minuti.

La replica è concessa al primo firmatario dell'interrogazione. In caso di sua assenza è concessa ad un suo delegato.

Art. 50 ter

Finalità del “Question Time”

Scopo del Question Time è quello di porre l'attenzione sugli argomenti di cui al comma 1) dell'art. 50 bis, attraverso l'esposizione verbale delle interrogazioni, della risposta immediata e della successiva replica per consentire, in tempo reale di acquisire informazioni, di verificare gli impegni e di conoscere le opinioni dell'Amministrazione in riferimento alle questioni poste dai Consiglieri.

Il Question Time può riguardare diversi argomenti.

Art. 50 quater

Presentazioni delle interrogazioni a risposta immediata

Le interrogazioni di cui al presente Capo VI bis dovranno essere inviate per iscritto alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco o all'Assessore interrogato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.

Art. 50 quinquies

Risposta dell'organo di governo

Il Sindaco e/o l'Assessore competente, in relazione alla questione posta dell'interrogante possono delegare un Assessore a partecipare alla seduta speciale.

La Giunta risponde all'interrogazione nella seduta convocata ai sensi del successivo art. 50 sexies.

Art 50 sexies

Convocazione della seduta speciale

Il Presidente del Consiglio, pervenute almeno cinque interrogazioni inoltrate secondo il presente Capo, è obbligato a convocare la seduta speciale del Consiglio Comunale denominata “Question Time” entro sette giorni dalla ricezione dell'ultima interrogazione e preferibilmente durante gli orari di lavoro degli uffici comunali.

La convocazione deve avvenire ai sensi del Capo II del presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio non è obbligato alla verifica del numero legale, poiché la seduta del “Question Time” non è deliberante.

Art. 50 septies

Verbali sedute Question Time

Della seduta del Question Time verrà redatto apposito verbale a cura del Segretario Comunale o suo delegato e sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

E' istituito apposito fascicolo dei Verbali del Question Time ed è possibile accedere per coloro che ne fanno formale richiesta.

CAPO VII

DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEI RELATORI E DELEGATI

Art. 51

Delle Commissioni Consiliari

E' in facoltà del Consiglio Comunale nominare Commissioni consiliari permanenti per particolari settori dell'attività dell'Amministrazione comunale, o speciali per particolari problemi. La composizione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti sono regolati da apposito separato Regolamento. La composizione delle Commissioni speciali è stabilita di volta in volta dal Consiglio e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi consiliari. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna di esse. I compiti delle Commissioni tanto permanenti che speciali sono determinati e delimitati con l'atto di costituzione delle stesse: esse dovranno riferire normalmente nel termine che il Consiglio avrà stabilito.

Art. 52

Presidenza e lavori delle Commissioni

La presidenza delle Commissioni consiliari permanenti spetta al Presidente eletto in applicazione dell'apposito Regolamento. Funge da Segretario un impiegato, incaricato dal Segretario comunale. La convocazione delle Commissioni è fatta dal Presidente. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente. Le Commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno parere scritto al Consiglio Comunale. Tuttavia, ove questi lo ritenga, può essere nominato un apposito relatore, incaricato di riferire al Consiglio Comunale. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 53

Valore delle commissioni e loro poteri

I pareri delle Commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni. Le Commissioni possono, ai fini del loro lavoro, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunale e avvalersi, altresì, dell'opera dei funzionari comunali.

Art. 54

Dei relatori speciali

Sopra oggetti che richiedano indagini od esame speciale, ove non sia ritenuta opportuna la nomina di una commissione, il Consiglio può incaricare un suo Membro, che vi abbia particolare competenza, di riferire sugli stessi. L'incarico è subordinato all'accettazione dell'interessato e darà luogo soltanto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione.

**CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 55

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, a norma di legge.